

**VERBALE DI ASSEMBLEA
STRAORDINARIA**

CieloBuio – Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno

Verbale di assemblea

Oggi **19 ottobre 2024**, alle **ore 15:00** in modalità videoconferenza (online) su piattaforma Google Meet per discutere e deliberare sul seguente:

ORDINE DEL GIORNO

1. Modifica Statuto e denominazione dell'associazione in relazione alla volontà di iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) nella forma di organizzazione di volontariato (ODV); valutazioni e deliberazioni nel merito.
2. Valutazione ed eventuale deliberazione per iscrizione all'«Elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale Riconosciute» dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.
3. Funzioni di Segretario e Tesoriere alla luce della modifica statutaria di cui al punto precedente all'o.d.g.: deliberazioni assembleari nel merito.
4. Varie ed eventuali.

L'Assemblea dei soci elegge a Presidente **Fabio Arcidiacono**, che chiama a fungere da segretario **Luca Invernizzi**. Il Presidente dopo aver dichiarato che l'assemblea straordinaria di prima convocazione, fissata per sabato 19 ottobre 2024 alle ore 08:00 presso la sala conferenze della sede legale, all'Osservatorio Astronomico G.V. Schiaparelli in località Campo dei Fiori in Comune di Luvinata (VA) è andata deserta mancando il numero legale, verifica le prove della regolare convocazione di tutti gli aventi diritto; constatato che gli stessi sono stati convocati come previsto dall'attuale Statuto, procede all'appello degli intervenuti in seconda adunanza con l'ausilio del segretario.

Fatto l'appello alle ore 15:05, risultano presenti o rappresentati per delega, i Signori soci:

Nominativo	Delegato
ARCIDIACONO Fabio	
BONATA Diego	
RAMA Franco	
INVERNIZZI Luca	
DALLA GASSA Leopoldo	
INVERNIZZI MARTINI Tobia	INVERNIZZI Luca
MARCORIN Ivano	INVERNIZZI Luca
FALCHI Fabio	INVERNIZZI Luca
FEDDERSEN Hendrik	
SCARDIA Marco	ARCIDIACONO Fabio
STEFANINI Marco	
COZZI Elia	
LUPINACCI Francesco	
CAVALLARI Serena	
ARROBBIO Osman	
PESCATORI Paolo	

Fabio Arcidiacono

Luca Invernizzi

Essendo intervenuti o rappresentati per delega n. 16 (sedici) su un totale di n. 58 (cinquantotto) soci, si può procedere con la discussione e la votazione dei punti all'OdG.

Il Presidente dichiara validamente costituita l'assemblea ed apre la discussione sull'O.D.G.

Punto 1° - Modifica Statuto dell'associazione in relazione alla volontà di iscrizione al Registro Unico Nazionale Terzo Settore (RUNTS) nella forma di organizzazione di volontariato (ODV); valutazioni e deliberazioni nel merito.

Il Presidente nel merito del presente punto all'o.d.g. dà la parola al consigliere Luca Invernizzi, segretario della presente adunanza straordinaria, che si è occupato di predisporre la bozza del nuovo Statuto dell'associazione in modo funzionale all'iscrizione di CieloBuio nel Registro Unico Nazionale Terzo Settore, nella forma di organizzazione di volontariato.

Luca Invernizzi informa che fra gli enti del terzo settore le finalità di CieloBuio sono evidentemente rivolte verso azioni sul territorio nazionale che pongono il rispetto dell'ambiente, e quindi di tutto l'ecosistema e con esso il cielo stellato tra gli obiettivi principali. Questa *mission* che, si estrinseca in numerose attività, è diretta in modo precipuo verso terzi e non a favore degli associati. Per questa ragione la modifica statutaria si focalizza verso la qualifica di ETS OdV, ossia come organizzazione di volontariato. La registrazione dell'atto non comporterà alcun costo: l'organizzazione di volontariato è esente da imposta di registro e di bollo.

Di seguito viene data lettura a tutti i soci, presenti personalmente o per delega, del nuovo Statuto, che viene trascritto ed è parte integrante del presente verbale di assemblea.

Lo Statuto modificato è inoltre allegato al verbale in triplice copia sottoscritta in originale dal Presidente e dal Segretario della presente assemblea straordinaria.

Falso Anonimo

STATUTO DI “CIELOBUIO OdV – Coordinamento per la protezione del cielo notturno”

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017

ARTICOLO
Art. 1 - Denominazione, sede e durata
1. È costituita, l'associazione denominata “CIELOBUIO OdV – Coordinamento per la protezione del cielo notturno” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo OdV o ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Luvinata (VA) presso l'Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” in località Campo dei Fiori, e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, poiché il Consiglio direttivo è l'organo che svolge nell'associazione le funzioni di amministratore in conformità all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:

- a) proteggere, valorizzare, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema;
- b) opporsi alle multiformi manifestazioni di degrado della qualità della vita e degli equilibri degli habitat;
- c) sostenere ogni iniziativa volta a coinvolgere le autorità civili, politiche, accademiche, religiose, enti pubblici e privati per qualsiasi attività mirata alla salvaguardia della volta stellata immune dall'inquinamento prodotto dall'illuminazione artificiale pubblica e privata con luci, proiettori, fari, palloni luminosi, ledwall, totem pubblicitari, satelliti e quant'altro in futuro fosse realizzato dall'uomo che produca simili effetti di inquinamento ottico e luminoso;
- d) incoraggiare con ogni forma di pubblicità, incentivo, benemeranza e sostegno possibile la sperimentazione, realizzazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti illuminotecnici aventi una adeguata efficacia illuminante verso i luoghi dove la luce è strettamente necessaria, impedendo altresì che la luce si diffonda inutilmente verso l'atmosfera e verso la volta stellata;
- e) promuovere con qualsiasi tecnologia disponibile, gratuitamente e in modo più ampio possibile, la diffusione dei programmi e le iniziative dell'associazione;
- f) tenere rapporti di collaborazione con qualsiasi gruppo, associazione ecc. italiani ed esteri che abbiano le stesse finalità o del tutto simili, affinché non venga mai meno l'azione propulsiva culturale, tecnologica e tecnico-scientifica per la graduale eliminazione dell'inquinamento luminoso, o quanto meno per la sua mitigazione e controllo, per il miglioramento della qualità del cielo notturno, l'ambiente naturale, della vita umana, della fauna e flora terrestre e l'intero ecosistema;
- g) promuovere la diffusione dei programmi e delle attività dell'associazione attraverso ogni mezzo disponibile, sviluppando altresì rapporti di collaborazione con persone fisiche indipendenti, altre associazioni italiane o estere che si prefiggono le medesime finalità di CieloBui.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:

- a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
- b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
- c) ricerca scientifica di particolare interesse socio-ambientale;
- d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare, e in sintesi, l'associazione si propone di eliminare e ridurre quanto possibile l'inquinamento luminoso per il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e, indirettamente, della qualità della vita delle specie viventi sulla Terra.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo precipuo dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Foto Andriano

Andriano

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, o per promuovere progetti specifici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

1. Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

2. L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo Statuto, di cui all'atto pubblico del 13/05/2000, rogitato dal notaio Andrea Bellini e registrato a Merate (LC) il 19/05/2000 al n. 906, Serie I;

- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;

- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

5.

a) L'ammissione alla associazione è ratificata con cadenza almeno trimestrale dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni dall'eventuale ratifica, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

b) Il Consiglio direttivo ha la facoltà di espellere dall'associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore, associazioni o altre organizzazioni nel caso in cui le finalità e/o attività manifestate in modo esplicito o implicito siano in contrasto con quelle di CieloBUIO.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima convocazione dell'adunanza.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio direttivo e ratificati dall'Assemblea dei soci.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della

Foto Archivio

<p>qualità di associato e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.</p>
<p>3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.</p>
<p>4. Ciascun associato ha diritto:</p> <p>a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;</p> <p>b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;</p> <p>c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;</p> <p>d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;</p> <p>e) di recedere in qualsiasi momento;</p> <p>f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.</p>
<p>5. Ciascun associato ha il dovere di:</p> <p>a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;</p> <p>b) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;</p> <p>c) comunicare le variazioni anagrafiche alla segreteria per mantenere aggiornato il libro dei soci;</p> <p>d) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;</p> <p>e) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo e successivamente ratificato dall'Assemblea.</p>
<p>Art. 8 - Perdita della qualifica di socio</p>
<p>1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o nel caso di mancato versamento della quota associativa dopo la scadenza dei termini previsti all'art. 7 comma 2 del presente Statuto.</p>
<p>2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.</p>
<p>3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa; si veda anche art. 6, comma 5, lettera b) del presente Statuto.</p>
<p>4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.</p>
<p>5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione o all'indirizzo della Segreteria dell'associazione.</p>
<p>6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.</p>
<p>Art. 9 - Attività di volontariato</p>
<p>1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.</p>
<p>2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.</p>

Foto Andrea

Andrea

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il presidente.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.

2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa, nelle sue adunanze assume il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.

3. Agli Enti associati o ad altre organizzazioni/associazioni hanno diritto ad esprimere sempre un solo voto, indipendentemente dal valore della quota associativa stabilita.

4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, o in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti in assemblea.

5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.

6. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.

7. Sono ammessi al voto solo gli associati che hanno acquisito tale qualifica dopo almeno tre mesi di iscrizione nel libro degli associati, vale a dire per un tempo uguale o superiore dall'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
- b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
- d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
- e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
- f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo a esso la più ampia possibilità di contraddittorio;
- g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;
- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio direttivo;

Foto Anichini

<p>i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.</p>
<p>2. L'Assemblea riunita in sessione straordinaria ha il compito di:</p> <p>a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;</p> <p>b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.</p>
<p>Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea</p>
<p>1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.</p>
<p>2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo. In caso di mancata convocazione da parte del presidente su richiesta motivata degli associati o del Consiglio direttivo, trascorsi trenta giorni, coloro che hanno fatto istanza di convocazione possono procedere in autonomia alla convocazione.</p>
<p>3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico nello stesso termine. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Associazione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo (se in modalità mista), dell'ora e della data dell'adunanza. Il luogo, quando non in modalità solo videoconferenza, può essere anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio dello Stato italiano.</p> <p>Le modalità con cui le assemblee possono essere svolte sono le seguenti:</p> <p>a) videoconferenza;</p> <p>b) mista (in presenza e in video conferenza).</p>
<p>Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto</p>
<p>1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.</p>
<p>2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.</p>
<p>3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.</p>
<p>4.</p> <p>a) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.</p> <p>b) L'Assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione con almeno la presenza di 1/3 dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.</p>
<p>5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.</p>
<p>6. L'Assemblea può tenersi in modalità videoconferenza o anche solo per audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>
<p>7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.</p>
<p>8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e</p>

Foto Andrea

Stefano

della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.
9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.
10. I voti sono palesi tranne quando riguardino persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.
12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Copia del verbale deve essere trasmesso a tutti gli associati che hanno partecipato all'assemblea e a coloro che non vi hanno partecipato; tale invio avverrà solo per mezzo di posta elettronica. Ogni socio può richiedere, a sue spese, copia conforme all'originale al segretario che dovrà inviarla anche in forma cartacea, se necessario.
Art. 15 - Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.
2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.
3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario. Ove ritiene auspicabile può valutare l'elezione anche del tesoriere, nel caso in cui questa funzione non sia svolta direttamente dal presidente o dal segretario. L'incarico di tesoriere può anche essere affidato a un membro del Consiglio direttivo.
4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.
5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.
Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo
1. Il Consiglio direttivo ha il compito di: <ul style="list-style-type: none"> a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea; b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri; c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche; d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico ed il programma di attività; f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale; g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;

Foto Anaisca

CIELOBUIO – Coordinamento per la Protezione del Cielo Notturno

- h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa;
- i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
- j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
- l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- m) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- n) nominare il segretario e il tesoriere;
- o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi o comitati a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, coordinatori/responsabili/referenti regionali e territoriali/provinciali, deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o soggetti terzi purché soci dell'associazione CieloBuio e in regola con i versamenti della quota annuale;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- u) stabilire la quota associativa annuale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per quattro volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile in quanto si è in assenza di eventuali liste di non eletti, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico, preferibilmente e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo si ritengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti non facenti parte del Consiglio direttivo, e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri.
9. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o in modalità online (video conferenza), a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.
10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Foto Andriano



11. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.

Art. 18 - Il presidente

1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.

2. Il presidente:

- ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio;
- dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo;
- può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da soggetti privati, rilasciandone liberatorie quietanze;
- ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa;
- convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;
- sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione;
- in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva.

3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.

4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.

Art. 19 - Organo di controllo

1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, **solo** al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.

2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.

4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.

5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.

Art. 20 - Libri sociali

Foto Archivio

<p>1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:</p> <p>a) il libro degli associati;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se costituito, e di eventuali altri organi sociali, se istituiti;</p> <p>e) il registro dei volontari.</p>
<p>2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.</p>
<p>3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.</p>
<p>4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.</p>
<p>Art. 21 - Risorse economiche</p>
<p>1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:</p> <p>a) quote associative;</p> <p>b) contributi pubblici;</p> <p>c) contributi privati;</p> <p>d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;</p> <p>e) rendite patrimoniali;</p> <p>f) rimborsi derivanti da convenzioni;</p> <p>g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi con o senza tecniche di crowdfunding;</p> <p>h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;</p> <p>i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;</p> <p>j) altre entrate espressamente previste dalla legge;</p> <p>k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.</p>
<p>Art. 22 - Esercizio sociale</p>
<p>1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.</p>
<p>2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito del bilancio al RUNTS.</p>
<p>3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3, del D.Lgs. 117/2017.</p>
<p>4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno e, possibilmente, in concomitanza della discussione e approvazione del bilancio consuntivo di cui al comma 2 del presente articolo.</p>

Foto Archivi

Quadrini

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.

2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e scientifico-ambientali.

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Foto Archivio

Dopo ampia e articolata discussione, alle ore 15:30 si perviene alla votazione:

- Favorevoli: tutti i presenti n. 16 (sedici).

Riepilogo votazione: 16 favorevoli - 0 contrari - 0 astenuti.

Delibera approvata all'unanimità.

La registrazione del presente atto e dello Statuto a esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e art. 26 del D.Legge n. 105/18.

Punto 2°- Valutazione ed eventuale deliberazione per iscrizione all'«Elenco delle Associazioni di Protezione Ambientale Riconosciute» dal Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 349 del 1986.

L'Assemblea dopo aver ampiamente discusso l'argomento e tenuto conto della rilevanza delle associazioni già iscritte nell'elenco di cui al presente punto all'ordine del giorno, purché ciò non comporti costi significativi in capo a CieloBuiro, delibera come segue alle ore 15:40:

- Favorevoli: tutti i presenti n. 16.

Riepilogo votazione: 16 favorevoli - 0 contrari - 0 astenuti.

Delibera approvata all'unanimità.

Punto 3° - Funzioni di Segretario e Tesoriere alla luce della modifica statutaria di cui al punto precedente all'o.d.g.: deliberazioni assembleari nel merito.

L'Assemblea tenuto conto di quanto previsto dall'art. 15 comma 3 del nuovo Statuto di CieloBuio, approvato al primo punto all'o.d.g. della presente assemblea, attribuisce a Franco Rama l'incarico di tesoriere. In relazione a quanto previsto dal suddetto articolo dello Statuto, Franco Rama viene nominato dall'Assemblea consigliere. L'Assemblea delibera di affidare l'incarico di segretario al consigliere Hendrik Feddersen.

Pertanto il Consiglio direttivo di CieloBuio si compone dei sei seguenti soci:

- Fabio Arcidiacono (presidente e rappresentante legale);
- Leopoldo Dalla Gassa (vice-presidente);
- Luca Invernizzi
- Marco Stefanini
- Hendrik Feddersen (con l'incarico di segretario);
- Franco Rama (con l'incarico di tesoriere)



Franco Rama accetta la conferma del ruolo di tesoriere in seno al Consiglio direttivo.

Hendrick Feddersen accetta di assumere anche il ruolo di segretario in seno al Consiglio direttivo.

Alle ore 15:50 si perviene alla votazione:

- Favorevoli: tutti i presenti n. 14 (con l'eccezione di Rama e Feddersen).
- Astenuto: n. 2 (Rama e Feddersen)
- Contrari: nessuno

Riepilogo votazione: 14 favorevoli - 0 contrari - 2 astenuti.

Delibera approvata a maggioranza.



Punto 4° - Varie ed eventuali.

- Diego Bonata chiede se vi sono associati presenti in assemblea che vorrebbero costituire una delegazione territoriale di CieloBuio.
- Invitato dal presidente Fabio Arcidiacono, prende la parola Osman Arrobbio e si presenta comunicando i suoi prossimi impegni in tema di inquinamento luminoso.

Il Presidente dell'Assemblea prende atto che non vi sono altri soci intenzionati a discutere, in questa sede, questioni dell'associazione diverse da quelle all'ordine del giorno.

La registrazione del presente atto e dello Statuto a esso allegato è esente da imposta di bollo e di registro ai sensi dell'art. 82 del D.Lgs. n. 117/2017 e art. 26 del D.Legge n. 105/18.

Alle ore 16:02 il Presidente dichiara chiusa l'assemblea straordinaria, avendo esaminato tutti gli argomenti all'ordine del giorno.

Il Presidente

Fabio Arcidiacono



Il Segretario

Luca Invernizzi



STATUTO DI “CieloBuiro OdV – Coordinamento per la protezione del cielo notturno”

ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA COSTITUITA IN FORMA DI ENTE DI TERZO SETTORE AI SENSI DEL D.LGS. 117/2017


ARTICOLO

Art. 1 - Denominazione, sede e durata

1. È costituita, l'associazione denominata “CieloBuiro OdV – Coordinamento per la protezione del cielo notturno” di seguito, in breve, “associazione”. L'associazione è un Ente del Terzo Settore (ETS), ed è disciplinata dal presente Statuto e agisce nei limiti del D. Lgs. 117/2017.
2. La dizione Organizzazione di Volontariato e l'acronimo OdV o ODV sono utilizzabili solo ed esclusivamente a seguito del riconoscimento e della conservazione della qualifica da parte dell'istituzione preposta.
3. L'associazione ha sede legale nel Comune di Luvinate (VA) presso l'Osservatorio Astronomico “G.V. Schiaparelli” in località Campo dei Fiori, e la sua durata è illimitata.
4. Il trasferimento della sede legale all'interno dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e può essere deliberata dal Consiglio direttivo, poiché il Consiglio direttivo è l'organo che svolge nell'associazione le funzioni di amministratore in conformità all'art. 26 del Codice del Terzo Settore.

Art. 2 - Finalità

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. In particolare intende:
 - a) proteggere, valorizzare, ripristinare e favorire un uso sostenibile dell'ecosistema;
 - b) opporsi alle multiformi manifestazioni di degrado della qualità della vita e degli equilibri degli habitat;
 - c) sostenere ogni iniziativa volta a coinvolgere le autorità civili, politiche, accademiche, religiose, enti pubblici e privati per qualsiasi attività mirata alla salvaguardia della volta stellata immune dall'inquinamento prodotto dall'illuminazione artificiale pubblica e privata con luci, proiettori, fari, palloni luminosi, ledwall, totem pubblicitari, satelliti e quant'altro in futuro fosse realizzato dall'uomo che produca simili effetti di inquinamento ottico e luminoso;
 - d) incoraggiare con ogni forma di pubblicità, incentivo, benemeranza e sostegno possibile la sperimentazione, realizzazione, distribuzione e commercializzazione di prodotti illuminotecnici aventi una adeguata efficacia illuminante verso i luoghi dove la luce è strettamente necessaria, impedendo altresì che la luce si diffonda inutilmente verso l'atmosfera e verso la volta stellata;
 - e) promuovere con qualsiasi tecnologia disponibile, gratuitamente e in modo più ampio possibile, la diffusione dei programmi e le iniziative



promosse dell'associazione;
f) tenere rapporti di collaborazione con qualsiasi gruppo, associazione ecc. italiani ed esteri che abbiano le stesse finalità o del tutto simili, affinché non venga mai meno l'azione propulsiva culturale, tecnologica e tecnico-scientifica per la graduale eliminazione dell'inquinamento luminoso, o quanto meno per la sua mitigazione e controllo, per il miglioramento della qualità del cielo notturno, l'ambiente naturale, della vita umana, della fauna e flora terrestre e l'intero ecosistema;
g) promuovere la diffusione dei programmi e delle attività dell'associazione attraverso ogni mezzo disponibile, sviluppando altresì rapporti di collaborazione con persone fisiche indipendenti, altre associazioni italiane o estere che si prefiggono le medesime finalità di CicloButo.

Art 3 - Attività di interesse generale

1. L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 del D. Lgs 117/2017, nello specifico riconducibili alle lettere:
a) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali;
b) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;
c) ricerca scientifica di particolare interesse socio-ambientale;
d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

2. In particolare e in sintesi l'associazione si propone di eliminare e ridurre quanto possibile l'inquinamento luminoso per il miglioramento della qualità dell'ambiente naturale e, indirettamente, della qualità della vita delle specie viventi sulla Terra.

3. Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo precipuo dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

Art. 4 – Attività diverse

1. L'associazione può esercitare attività diverse da quelle di interesse generale individuate nell'art. 3 purché assumano carattere strumentale e

Rob Andace
Direttore

secondario nel pieno rispetto di quanto stabilito dall'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 e relativi provvedimenti attuativi. Spetta al Consiglio direttivo l'individuazione di dettaglio di tali attività.

Art. 5 – Raccolta fondi

1. L'associazione può realizzare attività di raccolta fondi anche in forma organizzata e continuativa al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, o per promuovere progetti specifici, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

Art. 6 – Ammissione

a) Possono aderire all'associazione tutte le persone fisiche che, interessate alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.

b) L'associazione può prevedere come associati anche l'ammissione di altri Enti di Terzo settore o enti senza scopo di lucro, a condizione che il loro numero non sia superiore al cinquanta per cento del numero delle associazioni di volontariato associate.

3. Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore.

4. I soci sono suddivisi in fondatori, ordinari e onorari:

- i soci fondatori sono tutti coloro che hanno partecipato alla sottoscrizione dell'atto costitutivo e del primo Statuto, di cui all'atto pubblico del 13/05/2000, rogato dal notaio Andrea Bellini e registrato a Merate (LC) il 19/05/2000 al n. 906, Serie I;
- i soci ordinari sono tutti coloro che, avendo presentato domanda e impegnandosi a rispettare lo scopo sociale e a seguire le direttive dell'Associazione, vengono ammessi a farne parte dal Consiglio direttivo;
- i soci onorari sono tutti coloro ai quali il Consiglio direttivo riconosca tale qualifica in considerazione del particolare contributo fornito alla vita dell'associazione.

5.

a) L'ammissione alla associazione è ratificata con cadenza almeno trimestrale dal Consiglio direttivo, comunicata all'interessato e annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto il Consiglio direttivo deve, entro sessanta giorni dall'eventuale ratifica, comunicare la deliberazione, con le specifiche motivazioni, all'interessato.

b) Il Consiglio direttivo ha la facoltà di espellere dall'associazione persone fisiche, altri Enti del Terzo Settore, associazioni o altre organizzazioni nel caso in cui le finalità e/o attività manifestate in modo esplicito o implicito siano in contrasto con quelle di CieloBuito.

6. L'interessato, ricevuta la comunicazione di rigetto, ha sessanta giorni per chiedere che si pronunci l'Assemblea in occasione della prima

Fab Andace
Daniele

convocazione dell'adunanza.

7. Sono escluse partecipazioni temporanee alla vita dell'associazione.

Art. 7 - Diritti e doveri dei soci

1. I soci sono chiamati a contribuire alle spese annuali dell'associazione con la quota associativa ed eventuali contributi finalizzati allo svolgimento delle attività associative. Tali contributi non hanno carattere patrimoniale e sono deliberati dal Consiglio direttivo e ratificati dall'Assemblea dei soci.

2. La quota associativa è annuale, non è trasferibile, non è restituibile in caso di recesso, di scioglimento, di decesso o di perdita della qualità di associato e deve essere versata entro il 31 marzo di ogni anno.

3. L'associazione garantisce uguali diritti e doveri a ciascun socio escludendo ogni forma di discriminazione.

4. Ciascun associato ha diritto:


- a) di partecipare alle assemblee, di esprimere il proprio voto in assemblea direttamente o per delega e di presentare la propria candidatura agli organi sociali;
- b) di essere informato sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- c) di partecipare alle attività promosse dall'associazione;
- d) di conoscere l'ordine del giorno delle assemblee;
- e) di recedere in qualsiasi momento;
- f) di esaminare i libri sociali, secondo le modalità previste dal regolamento interno o da apposita delibera del Consiglio direttivo.

5. Ciascun associato ha il dovere di:

- a) rispettare il presente statuto, gli eventuali regolamenti e, quanto deliberato dagli organi sociali;
- b) mantenere un comportamento conforme alle finalità dell'associazione;
- c) comunicare le variazioni anagrafiche alla segreteria per mantenere aggiornato il libro dei soci;
- d) attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;
- e) versare la quota associativa secondo l'importo stabilito dal Consiglio direttivo e successivamente ratificato dall'Assemblea.

Art. 8 - Perdita della qualifica di socio

1. La qualità di socio si perde in caso di decesso, recesso, scioglimento, esclusione o nel caso di mancato versamento della quota associativa dopo la scadenza dei termini previsti all'art. 7 comma 2 del presente Statuto.



2. L'associato può in ogni momento recedere senza oneri dall'associazione dandone comunicazione scritta al Consiglio direttivo. Il recesso non comporta la restituzione della quota associativa o di altre somme eventualmente versate all'associazione. Le dimissioni diventano effettive nel momento in cui la comunicazione perviene al Consiglio direttivo, ma permangono in capo all'associato le obbligazioni eventualmente assunte nei confronti dell'associazione.

3. L'associato, che contravviene ai doveri stabiliti dallo Statuto o alle decisioni deliberate dagli organi sociali, può essere escluso dall'associazione stessa; si veda anche art. 6, comma 5, lettera b) del presente Statuto.

4. La perdita di qualifica di associato è deliberata dal Consiglio direttivo.

5. La delibera del Consiglio direttivo che prevede l'esclusione dell'associato deve essere comunicata al soggetto interessato il quale, entro 60 (sessanta) giorni da tale comunicazione, può ricorrere o all'Assemblea degli associati mediante raccomandata o posta elettronica certificata (PEC) inviata al Presidente dell'Associazione o all'indirizzo della Segreteria dell'associazione.

6. L'Assemblea delibera solo dopo aver ascoltato, con il metodo del contraddittorio, gli argomenti portati a sua difesa dall'interessato.

Art. 9 - Attività di volontariato

1. L'attività di volontariato è prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fine di lucro neppure indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà.

2. Le prestazioni fornite dai volontari sono a titolo gratuito e non possono essere retribuite neppure dal beneficiario. Ai volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per le attività prestate, nei limiti e alle condizioni definite con apposita delibera dal Consiglio direttivo. Le attività dei volontari sono incompatibili con qualsiasi forma di lavoro subordinato e autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'associazione.

Art. 10 – Organi sociali

1. Gli organi dell'associazione sono:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il presidente.

2. Gli organi sociali hanno la durata di 3 (tre) esercizi e i loro componenti possono essere riconfermati.

3. I componenti degli organi sociali non percepiscono alcun compenso. A essi possono, tuttavia, essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della loro funzione.


Fabio Arvidano
Quadrini

Art. 11 – Assemblea

1. L'associazione è dotata di un ordinamento democratico che garantisce la partecipazione, il pluralismo e l'uguaglianza dei soci.
2. L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa nelle sue adunanze è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione. Ogni socio ha diritto ad esprimere un voto.
3. Agli Enti associati o ad altre organizzazioni/associazioni hanno diritto ad esprimere sempre un solo voto, indipendentemente dal valore della quota associativa stabilita.
4. L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente, o in sua assenza dal più anziano di età dei consiglieri presenti in assemblea.
5. I soci possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri soci, conferendo loro delega scritta. Ciascun associato può rappresentare un solo altro associato.
6. Non può essere conferita la delega a un componente del Consiglio direttivo o di altro organo sociale.
7. Sono ammessi al voto solo gli associati che hanno acquisito tale qualifica dopo almeno tre mesi di iscrizione nel libro degli associati, vale a dire per un tempo uguale o superiore dall'approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 12 - Competenze dell'Assemblea

1. L'Assemblea ordinaria ha il compito di:
 - a) eleggere e revocare i componenti del Consiglio direttivo scegliendoli tra i propri associati;
 - b) eleggere e revocare, quando previsto dalla legge il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
 - c) approvare il programma di attività e il preventivo economico per l'anno successivo;
 - d) approvare il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte;
 - e) deliberare in merito alla responsabilità dei componenti del Consiglio direttivo e a conseguenti azioni di responsabilità nei loro confronti in caso di danni, di qualunque tipo, derivanti da loro comportamenti contrari allo statuto o alla legge;
 - f) deliberare, quando richiesto e, in ultima istanza, sui provvedimenti di rigetto della domanda di adesione all'associazione e di esclusione degli associati, garantendo a esso la più ampia possibilità di contraddittorio;
 - g) ratificare i provvedimenti di competenza dell'Assemblea adottati dal Consiglio direttivo per motivi di urgenza;


Fabio Andace

- h) approvare eventuali regolamenti interno predisposti dal Consiglio direttivo;
i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

2. L'Assemblea riunita in sessione straordinaria ha il compito di:

- a) deliberare sulle modificazioni dello Statuto;
b) deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione.

Art. 13 - Convocazione dell'Assemblea

1. L'Assemblea è convocata dal presidente dell'associazione in via ordinaria, almeno una volta all'anno, e comunque ogni qualvolta si renda necessaria per le esigenze dell'associazione.

2. L'Assemblea si riunisce, altresì, su convocazione del presidente o su richiesta motivata e firmata da almeno un decimo (1/10) degli associati, oppure da almeno un terzo (1/3) dei componenti del Consiglio direttivo. In caso di mancata convocazione da parte del presidente su richiesta motivata degli associati o del Consiglio direttivo, trascorsi trenta giorni, coloro che hanno fatto istanza di convocazione possono procedere in autonomia alla convocazione.

3. L'Assemblea è convocata, almeno 15 (quindici) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta dell'avviso di convocazione inviata tramite lettera, oppure tramite mezzo anche elettronico nello stesso termine. L'avviso dovrà essere pubblicato sul sito web dell'Associazione. La convocazione deve contenere l'indicazione dell'ordine del giorno, della modalità, del luogo (se in modalità mista), dell'ora e della data dell'adunanza. Il luogo, quando non in modalità solo videoconferenza, può essere anche diverso dalla sede sociale, purché entro il territorio dello Stato italiano.

Le modalità con cui le assemblee possono essere svolte sono le seguenti:

- a) videoconferenza;
b) mista (in presenza e in video conferenza).


Art. 14 - Validità dell'Assemblea e modalità di voto

1. L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza della metà più uno degli associati presenti in proprio o per delega e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero degli associati presenti in proprio o per delega.


2. L'Assemblea ordinaria delibera validamente con il voto favorevole della maggioranza degli associati presenti.

3. L'Assemblea straordinaria è convocata per deliberare in merito alla modifica dello Statuto o allo scioglimento e liquidazione dell'Associazione.

4. a) Fatto salvo quanto previsto dal comma successivo, l'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza della maggioranza assoluta dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.


Paolo Andriano

<p>b) L'Assemblea straordinaria delibera in seconda convocazione con almeno la presenza di 1/3 dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci e il voto favorevole dei tre quarti (3/4) dei presenti.</p>
<p>5. In caso di scioglimento, l'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole di almeno i tre quarti (3/4) dei soci, in proprio o per delega, iscritti nell'apposito libro dei soci.</p>
<p>6. L'Assemblea può tenersi in modalità videoconferenza o anche solo per audio, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale, i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci e che sia consentito di accettare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.</p>
<p>7. All'apertura di ogni seduta, l'Assemblea elegge un segretario il quale redige il verbale e lo sottoscrive unitamente al presidente.</p>
<p>8. I componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto nelle deliberazioni di approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e della relazione sull'attività svolta e in quelle che riguardano la loro responsabilità.</p>
<p>9. Gli associati che abbiano un interesse in conflitto con quello della associazione devono astenersi dalle relative deliberazioni.</p>
<p>10. I voti sono palesi tranne quando riguardano persone, nel qual caso si potrà procedere, previa decisione a maggioranza dei presenti, a votazione segreta.</p>
<p>12. Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci. Copia del verbale deve essere trasmesso a tutti gli associati che hanno partecipato all'assemblea e a coloro che non vi hanno partecipato; tale invio avverrà solo per mezzo di posta elettronica. Ogni socio può richiedere, a sue spese, copia conforme all'originale al segretario che dovrà inviarla anche in forma cartacea, se necessario.</p>
<p>Art. 15 - Consiglio direttivo</p>
<p>1. Il Consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.</p>
<p>2. Esso opera in attuazione degli indirizzi statuari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.</p>



3. Il Consiglio direttivo è formato da un minimo di 3 (tre) a un massimo di 9 (nove) componenti, eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente, il vicepresidente e il segretario. Ove ritiene auspicabile può valutare l'elezione anche del tesoriere, nel caso in cui questa funzione non sia svolta direttamente dal presidente o dal segretario.

L'incarico di tesoriere può anche essere affidato ad altro membro del Consiglio direttivo.

4. Non può essere nominato consigliere, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

5. I componenti del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 3 (tre) esercizi e possono essere rieletti.

Art. 16 - Competenze del Consiglio direttivo


1. Il Consiglio direttivo ha il compito di:
- a) compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a eccezione di quelli che la legge o lo Statuto riservano all'Assemblea;
 - b) deliberare in merito alle limitazioni del potere di rappresentanza dei consiglieri;
 - c) amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
 - d) predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
 - e) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il preventivo economico e il programma di attività;
 - f) proporre, all'interno della bozza del bilancio preventivo, l'ammontare della quota associativa annuale;
 - g) predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo nonché la relazione sulle attività svolte;
 - h) determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato dall'Assemblea, promuovendo e coordinando l'attività e autorizzando la spesa:
 - i) adempiere alla tenuta e alla conservazione delle scritture contabili;
 - j) accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
 - k) deliberare in merito all'esclusione di soci;
 - l) proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
 - m) eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
 - n) nominare il segretario e il tesoriere;
 - o) ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del Consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza.

Fabio Anselmi
Ducini

- p) assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio;
- q) istituire gruppi o comitati a sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del Consiglio e alle assemblee;
- r) nominare, all'occorrenza, secondo le dimensioni assunte dall'associazione, coordinatori/responsabili/referenti regionali e territoriali/provinciali, deliberandone i relativi poteri;
- s) delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso o soggetti terzi purché soci dell'associazione CieloBuio e in regola con i versamenti della quota annuale;
- t) assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello Statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo Statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale;
- u) stabilire la quota associativa annuale.

Art. 17 - Funzionamento del Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal Consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del Consiglio direttivo per quattro volte consecutive. Il Consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati.
2. Il Consiglio direttivo provvede alla sostituzione dei componenti decaduti o dimessi attraverso la nomina del primo tra i non eletti, e degli eventuali successivi secondo l'ordine delle preferenze ricevute, e, se non è possibile in quanto si è in assenza di eventuali liste di non eletti, il presidente convoca l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti. I componenti così nominati scendono con gli altri componenti.
3. Il Consiglio direttivo decade qualora la maggioranza dei suoi componenti sia dimissionaria. Il presidente convoca con urgenza l'Assemblea per la nomina dei nuovi componenti.
4. Il Consiglio direttivo è convocato, almeno 7 (sette) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite mezzo elettronico, preferibilmente e-mail. In caso di urgenza la convocazione potrà essere inoltrata almeno 3 (tre) giorni prima della data prevista per la riunione.
5. Il Consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.
6. Le riunioni del Consiglio direttivo si tengono valide anche senza convocazione qualora siano presenti nel medesimo momento tutti i consiglieri e tutti i presenti concordano sulla validazione del momento.
7. Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esposti non facenti parte del Consiglio direttivo, e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.
8. Il Consiglio direttivo è presieduto dal presidente e in sua assenza dal vice presidente; in assenza di entrambi è presieduto dal più anziano di età dei consiglieri.



 Fabio Andriano

<p>9. Il Consiglio direttivo può tenersi per audio e/o in modalità online (video conferenza), a condizione che sia consentito di accertare l'identità e legittimazione degli intervenuti, di verbalizzare correttamente gli interventi e di discutere e votare simultaneamente sugli argomenti all'ordine del giorno.</p> <p>10. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.</p> <p>11. Di ogni riunione del Consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del Consiglio direttivo.</p>
<p>Art. 18 - Il presidente</p>
<p>1. Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 3 (tre) esercizi e può essere rieletto.</p> <p>2. Il presidente:</p> <ul style="list-style-type: none"> - ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione nei confronti di terzi e in giudizio; - dà esecuzione alle delibere del Consiglio direttivo; - può aprire e chiudere conti correnti bancari/postali ed è autorizzato a eseguire incassi e accettazione di donazioni di ogni natura a qualsiasi titolo da Pubbliche Amministrazioni, da Enti e da soggetti privati, rilasciandone liberatorie quietanze; - ha la facoltà di nominare avvocati e procuratori nelle liti attive e passive riguardanti l'associazione davanti a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa; - convoca e presiede le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio direttivo; - sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall'associazione; - in caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo, sottoponendoli a ratifica nella prima riunione successiva. <p>3. In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal vice presidente.</p> <p>4. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del vice presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del presidente.</p>
<p>Art. 19 - Organo di controllo</p>
<p>1. L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, solo al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30, co. 2 del D.Lgs. n. 117/2017 o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.</p> <p>2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.</p>

Rob Andace
 Giuseppe

<p>3. L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.</p>
<p>4. L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.</p>
<p>5. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.</p>
<p>6. Al superamento dei limiti di cui all'art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all'Organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro, salvo il caso in cui l'Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell'apposito registro.</p>
<p>Art. 20 - Libri sociali</p> <p>1. L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:</p> <p>a) il libro degli associati;</p> <p>b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;</p> <p>c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio direttivo;</p> <p>d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di controllo, se costituito, e di eventuali altri organi sociali, se istituiti;</p> <p>e) il registro dei volontari.</p> <p>2. I libri di cui alle lettere a), b), c), e) sono tenuti a cura del Consiglio direttivo. I libri di cui alla lettera d) sono tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono.</p> <p>3. I verbali di Assemblea e Consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.</p> <p>4. Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.</p>
<p>Art. 21 - Risorse economiche</p> <p>1. Le entrate economiche dell'associazione sono rappresentate:</p> <p>a) quote associative;</p> <p>b) contributi pubblici;</p> <p>c) contributi privati;</p>




- d) donazioni e lasciti testamentari non destinati a incremento del patrimonio;
- e) rendite patrimoniali;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) fondi pervenuti da raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni di modico valore e di servizi con o senza tecniche di crowdfunding;
- h) rimborsi delle spese effettivamente sostenute dall'associazione, purché adeguatamente documentate, per l'attività di interesse generale prestata;
- i) entrate derivanti da attività effettuate ai sensi del c. 1 art. 84 del D.Lgs. 117/2017 svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato;
- j) altre entrate espressamente previste dalla legge;
- k) eventuali proventi da attività diverse nel rispetto dei limiti imposti dalla legge o dai regolamenti.

Art. 22 - Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio di ogni anno per terminare il 31 dicembre successivo.
2. Il bilancio consuntivo e la relazione sulle attività svolte, nella quale si deve documentare il carattere secondario e strumentale delle attività diverse se svolte, sono predisposti dal Consiglio direttivo e deve essere approvato dall'Assemblea entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio, e comunque nei termini utili all'adempimento di deposito del bilancio al R.U.N.T.S.
3. Il bilancio consuntivo deve essere redatto in conformità del Decreto Ministeriale di cui all'art. 13, comma 3. del D.Lgs. 117/2017.
4. La bozza del bilancio preventivo e del programma di attività sono elaborati dal Consiglio direttivo e devono essere discussi e approvati dall'Assemblea entro il mese di aprile di ogni anno e, possibilmente, in concomitanza della discussione e approvazione del bilancio consuntivo di cui al comma 2 del presente articolo.

Art. 23 - Divieto di distribuzione degli utili

1. L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve comunque denominate o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017.
2. Il patrimonio dell'associazione, comprensivo di ricavi, rendite, proventi e ogni altra eventuale tipologia di entrata è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche, di utilità sociale e scientifico-ambientali.

Palo Andricio
Giuseppe

Art. 24 - Assicurazione dei volontari

1. Tutti i volontari che prestano attività di volontariato devono essere assicurati per malattia e infortunio connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

2. L'associazione, ove lo ritenga opportuno e previa delibera del Consiglio direttivo, può assicurarsi per i danni derivanti da propria responsabilità contrattuale ed extracontrattuale.

Art. 25 - Devoluzione del patrimonio

1. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere dell'Ufficio regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo settore di cui all'art. 45, comma 1, del D.Lgs. 117/2017, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo settore individuato dall'Assemblea, che nomina il liquidatore, aventi analoga natura giuridica e analogo scopo. Nel caso l'Assemblea non individui l'ente cui devolvere il patrimonio residuo, il liquidatore provvederà a devolverlo alla Fondazione Italia Sociale a norma dell'art. 9, comma 1, del D.Lgs. 117/2017.

Art. 26 - Disposizioni finali

1. Per quanto non è previsto nel presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Fabio Arndano
Quadrini